

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL RECUPERO DEI MINORI NON IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI VACCINALI.

La recente L.R. 51 del 14/9/2018 “ Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale” ribadisce che gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale (D.L. 7/6/2017 n. 73 – “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci“ convertito con modificazioni dalla legge 31/7/2017 n. 119) costituiscono requisiti per l’iscrizione ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché requisiti per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli art. 21 e 22 della L.R. 41/2005.

L’avvio del percorso per il recupero delle vaccinazioni o l’eventuale accertamento del rifiuto vaccinale costituiscono pertanto un aspetto di fondamentale rilevanza.

Il Dipartimento di Prevenzione riveste un ruolo essenziale nelle attività di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, è infatti principalmente compito del Dipartimento di Prevenzione assicurare la chiamata di tutti i minori residenti sul territorio di competenza per l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate contenute nel Piano nazionale e regionale di prevenzione vaccinale. Il presente documento fornisce indicazioni operative per la gestione uniforme sul territorio regionale dell’invito dei minori che non risultano in regola con le vaccinazioni e del relativo percorso di recupero, ponendo particolare attenzione ai minori che frequentano le istituzioni scolastiche ed educative.

- 1 - Verifica dello stato vaccinale dei minori iscritti ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
- 2 - Gestione dei minori risultati irregolari all’anagrafe vaccinale
- 3 - Recuperi vaccinali in base all’età e alle vaccinazioni già effettuate
- 4 - Accertamenti sierologici e prevaccinali
- 5 - Gestione delle problematiche complesse inerenti le vaccinazioni

1) Verifica dello stato vaccinale dei minori iscritti ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

Premessa

La presente procedura si applica a tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni che non risultano in regola con le vaccinazioni, previste per le rispettive fasce di età dal D.L. 73/2017 convertito con modifiche nella L.119/2017 e che sono iscritti alle istituzioni scolastiche/servizi educativi per l’infanzia. In via prioritaria, la presente procedura deve essere adottata nei confronti dei minori che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e le scuole per l’infanzia, in considerazione del fatto che per questa fascia di età, la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito d’accesso ai servizi educativi stessi.

L’art. 2 della L.R. 51/2018 ribadisce che il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia rappresenta un requisito per l’iscrizione annuale ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alla scuola d’infanzia, nonché requisiti per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli art. 21 e 22 della L.R. 41/2005.

Ai fini della verifica degli adempimenti vaccinali previsti dal D.L. 73/2017, la Regione Toscana, dotata di anagrafe vaccinale regionale informatizzata, applica le misure di semplificazione previste all'art. 3-bis della legge 119/2017. L'acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante la procedura web di consultazione messa a punto nell'ambito del Sistema Informativo della prevenzione Collettiva (SISPC).

La procedura regionale prevede che lo stato vaccinale degli iscritti caricati nel sistema dalle istituzioni scolastiche/servizi educativi, venga verificato dal sistema e validato dall'azienda USL competente.

L'art. 3-bis del D.L. 73 del 7/6/2017 convertito con modificazioni dalla legge 31/7/2017 n. 119, nonché le specifiche circolari applicative, prevedono che, i dirigenti scolastici/responsabili servizi educativi per l'infanzia/centri di formazione professionale, richiedano per iscritto alle famiglie dei soli minori che non risultano in regola con le vaccinazioni obbligatorie, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale.

Una volta acquisita la documentazione, le istituzioni scolastiche/servizi educativi/formativi, provvedono alla trasmissione della stessa alle Aziende USL competenti per la verifica e l'eventuale aggiornamento dello stato vaccinale dei minori.

La circolare ministeriale 20546 del 6/7/2018 ha introdotto la possibilità che le famiglie dei minori che non risultano in regola con le vaccinazioni obbligatorie, possano presentare per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti all'anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite.

Con nota della Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione Sociale prot. AOO-GRT/356378/Q. 100.050 del 10/7/2018, sono state fornite indicazioni in merito alla procedura di invio della suddetta documentazione da parte delle istituzioni scolastiche alle Aziende USL.

L'Azienda USL competente, una volta acquisita la documentazione da parte delle istituzioni scolastiche/educative provvede a verificare i contenuti della stessa e conseguentemente:

a) se la documentazione acquisita è sufficientemente chiara ed esaustiva, (es. certificato vaccinale, documenti che attestino l'esonero dall'obbligo, certificato che attesti il differimento o esonero per motivi di salute) l'ASL provvede all'aggiornamento dello stato vaccinale del minore nel SISPC.

E' necessario che il certificato che autorizza il differimento della vaccinazione contenga un termine temporale che sarà riportato all'interno del SISPC.

Alla scadenza del termine temporale sarà valutata la persistenza delle cause che hanno dato luogo a controindicazioni temporanee (differimento delle vaccinazioni) e, una volta venute meno le condizioni limitanti che hanno determinato il ritardo, il minore sarà invitato per iniziare o proseguire i calendari vaccinali.

Nel caso in cui i contenuti della documentazione fornita richiedano chiarimenti o approfondimenti, l'Azienda USL provvede a contattare immediatamente la famiglia del minore al fine di ricevere le delucidazioni del caso.

b) se la documentazione acquisita è costituita da una dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni, l'Azienda USL provvede a contattare immediatamente la famiglia del minore al fine di ottenere la documentazione comprovante quanto dichiarato.

In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni nei tempi e con le modalità richieste dall'Azienda USL, il minore sarà considerato inadempiente.

c) se la documentazione acquisita attesta la prenotazione delle vaccinazioni, l'Azienda USL verifica l'effettiva data dell'appuntamento programmato anche a seguito di formale richiesta da parte della famiglia e:

- nel caso in cui al momento della verifica da parte dell'Az.USL, la data dell'appuntamento sia inferiore a 20 gg. (lavorativi), l'Az.USL provvede a registrare tale data nel SISPC in modo da regolarizzare la posizione del minore fino alla data dell'appuntamento
- nel caso in cui al momento della verifica da parte dell'azienda USL, la data dell'appuntamento superi i 20 gg. lavorativi, l'Az.USL contatta telefonicamente la famiglia del minore per proporre un appuntamento più ravvicinato. Nel caso in cui il minore non si presenti al nuovo appuntamento, si provvede a ricontattare la famiglia per proporre un'ultima data. La famiglia dovrà essere chiaramente informata del fatto che la mancata presentazione a questo secondo appuntamento, sarà considerata "rifiuto vaccinale" e conseguentemente comunicata l'inadempienza alla scuola per gli adempimenti di competenza.

Alle famiglie che hanno fissato un appuntamento superiore ai 20 gg. lavorativi che siano state già contattate in precedenza dall'Azienda USL per la somministrazione delle vaccinazioni e che non si siano presentate all'appuntamento o che abbiano rifiutato la vaccinazione, sarà proposta, **solo per una volta**, una data ravvicinata per la somministrazione delle vaccinazioni. La famiglia dovrà essere chiaramente informata del fatto che la mancata presentazione all'appuntamento, sarà considerata "rifiuto vaccinale" e conseguentemente comunicata l'inadempienza alla scuola per gli adempimenti di competenza.

In relazione alla dichiarazione sostitutiva, si fa presente che il comma 3 quater dell'art. 6 del d.l. 91/2018 cita l'art. 5, comma 1 del d.l. 73/2017 e non si applica nelle Regioni che attualmente si avvalgono della procedura semplificata prevista all'art. 3-bis del d.l. 73/2017; infatti detto art. 5, comma 1 richiama specificamente solo il comma 1 dell'art. 3 e non l'articolo 3bis applicabile in Toscana; conseguentemente saranno ritenute valide le dichiarazioni sostitutive rese entro la data del 21 settembre 2018 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale prot. AOOGR/356378/Q.100.050.010 del 10/07/2018.

Le istituzioni scolastiche/servizi educativi/formativi provvedono periodicamente a rielaborare e scaricare gli elenchi utilizzando la procedura descritta nel manuale operativo.

E' fondamentale utilizzare la funzione di "rielaborazione" che permette operativamente, l'aggiornamento degli elenchi e successivamente lo scarico dell'elenco aggiornato.

E' attualmente in fase di realizzazione nell'ambito del SISPC, un sistema di alert, che permetterà la trasmissione automatica di un messaggio alla email del dirigente scolastico per avvisarlo del fatto che sono presenti elenchi di iscritti aggiornati da rielaborare e scaricare.

In caso di inadempienza, l'Azienda da USL provvederà ad applicare le disposizioni previste dalla L.119/2017.

2) Gestione dei minori risultati irregolari all'anagrafe vaccinale

La procedura per la gestione degli inadempienti alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, va intrapresa comunque per tutti i minori, indipendentemente dalla frequenza dei Servizi educativi/Scuole per l'infanzia.

Considerata la complessità del percorso, risulta fondamentale l'attivazione di una équipe di operatori amministrativi, sanitari, del CUP ecc in modo da monitorare le varie fasi e programmare i successivi passaggi chiave.

Alle famiglie dei minori che non risultano in regola con le vaccinazioni, sarà trasmesso un invito scritto per effettuare la vaccinazione.

Questo primo invito viene effettuato tramite lettera semplice anche Postel e può contenere, in base alla diversa organizzazione aziendale:

a) la data di prenotazione della prima somministrazione
o, in alternativa

b) la data entro la quale la vaccinazione dovrà essere effettuata previa prenotazione.

Nel caso in cui nell'invito venga indicata la data entro la quale dovrà essere effettuata la vaccinazione previa prenotazione, (b) saranno altresì riportate tutte le informazioni per effettuare la prenotazione (es. prenotazione tramite CUP, tramite il proprio pediatra di famiglia se aderente all'Accordo o in base alle modalità di prenotazione in uso presso l'Azienda USL). La data proposta dall'Azienda USL per la prima somministrazione o la data scelta dai genitori non dovrà comunque superare i 30 giorni dalla data di protocollo della lettera di invito trasmessa dall'Azienda USL. L'invito riporterà inoltre un numero telefonico a cui potersi rivolgere (o indirizzo web aziendale/regionale con numeri telefonici).

Nella lettera di invito saranno inoltre riportate: le vaccinazioni obbligatorie in base Legge 119/2017, e le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale e regionale di prevenzione vaccinale, le informazioni sui siti che possono essere consultati per un approfondimento, la sintesi di quanto previsto dalla L. 119/2017, l'elenco dei vaccini utilizzati nella nostra Regione.

Nel caso in cui la data di prenotazione della prima somministrazione sia indicata direttamente dall'Azienda USL (a) ed i genitori siano impossibilitati a presentarsi all'appuntamento, è possibile proporre una data alternativa da fissare al massimo entro il termine di 15 giorni dal precedente appuntamento. L'eventuale assenza alla seconda data proposta, deve essere invece giustificata con idonea documentazione.

Nel caso in cui i genitori che non siano in possesso di una valida documentazione che certifichi l'esonero o il differimento delle vaccinazioni

- ➔ non si presentino al primo appuntamento e non prenotino un appuntamento successivo
- ➔ non si presentino al secondo appuntamento e non esibiscano idonea documentazione come giustificativo dell'assenza
- ➔ si presentino e non acconsentano alla somministrazione dei vaccini obbligatori

si procede con la comunicazione formale dell'inadempienza e si trasmette la diffida.

Nel caso in cui il genitore che abbia fissato autonomamente un appuntamento per effettuare le vaccinazioni non si sia presentato e non abbia provveduto a prenotare un secondo appuntamento, si provvede a trasmettere tramite raccomandata AR una lettera di convocazione diretta ad entrambi i genitori (tutori o soggetti affidatari) con una data indicata al fine di esaminare le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione.

L'appuntamento per il colloquio presso l'Az.USL sarà fissato garantendo un intervallo di 30-45 giorni rispetto alla data di spedizione della lettera raccomandata. Nella raccomandata AR è

precisato che il colloquio sarà effettuato presso l'Az.USL, avrà durata massima di 20 minuti, sarà unico e verterà esclusivamente sui seguenti argomenti:

- caratteristiche dei vaccini proposti al minore e delle malattie prevenibili e precauzioni/controindicazioni;
- proposta di calendario vaccinale adeguato all'età e allo stato vaccinale del minore;
- possibili reazioni avverse ai vaccini
- tempi di completamento del ciclo vaccinale.

Al momento del colloquio, condotto preferibilmente da due operatori, è necessario acquisire i dati personali dei genitori/tutori/affidatari (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e fotocopia documento di riconoscimento). Alla conclusione del colloquio, si consegna ai genitori/tutori/affidatari il piano vaccinale contenente tutte le dosi e i richiami previsti in base all'età e alla situazione vaccinale del minore e la data dell'appuntamento per la prima vaccinazione. Il piano vaccinale proposto è firmato dagli operatori che hanno effettuato il colloquio e dai genitori/tutori/affidatari che appongono la firma come attestazione del colloquio svolto e come accettazione del piano vaccinale proposto. Se i genitori/tutori/affidatari non si presentano al colloquio, o si presentano e non acconsentono a sottoscrivere il piano vaccinale proposto, l'Az.USL contesta loro formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale inviando la lettera di diffida mediante raccomandata AR, con l'avvertimento che, in caso di mancato inizio/completamento del ciclo (nei casi in cui l'immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi), sarà attivato l'iter per la sanzione amministrativa pecuniaria

3) Recuperi vaccinali in base all'età e alle vaccinazioni già effettuate

Per i recuperi vaccinali si fa riferimento al documento del Ministero della Salute di cui al prot. 1174 del 15/1/2018 DGPRE

4) Accertamenti sierologici e prevaccinali

La Circolare applicativa del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 ribadisce quanto segue:

Il minore è esonerato dall'obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:

- presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante
- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta del SSN, anche a seguito della effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.

Pertanto la prescrizione della valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria, sarà eseguita dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario e cioè quando abbiano consapevolezza di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente, non sono infatti previsti per queste richiami successivi. Nella pratica, l'accertamento potrà essere richiesto **solo per morbillo, parotite, rosolia, epatite B e varicella** (quest'ultima obbligatoria solo a partire dai nati nel 2017). Solo per queste malattie si potrà certificare l'esonero sulla base del dato sierologico.

Tali accertamenti sono a totale carico dell'assistito e non possono essere usati codici di esenzione.

Si ricorda che non sono disponibili in commercio i vaccini monovalenti contro morbillo, rosolia e parotite, quindi l'eventuale immunità verso una o due delle tre malattie non esonera dalla esecuzione della vaccinazione trivalente MPR (morbillo-parotite-rosolia). Infatti, come precisato sempre nella Circolare del Ministero della Salute sopracitata, "la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata". Non è giustificato inoltre richiedere l'accertamento sierologico dopo una o più dosi vaccinali, al fine di non completare il ciclo vaccinale previsto. Solo

in caso di reazioni avverse importanti alle prime dosi vaccinali, sarà possibile richiedere il test sierologico. In questo caso l'accertamento sarà richiesto dal servizio vaccinale e sarà gratuito.

5) Gestione delle problematiche complesse inerenti le vaccinazioni

La legge 119/2017 riconosce un ruolo centrale al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta relativamente alla attestazione di condizioni cliniche tali da controindicare la vaccinazione in modo definitivo o temporaneo, questo anche nei casi di particolare complessità, facendo riferimento a quanto previsto dalla Guida alle controindicazioni .

Se l'approfondimento del caso richiede tempo, il PLS/MMG potrà rilasciare un certificato che attesti il "differimento della vaccinazione per un periodo definito per approfondimento del caso clinico".

Nei casi di particolare complessità, che non trovano soluzione a livello aziendale, gli operatori potranno avvalersi del Servizio di secondo, presente presso l'AOU Meyer. Gli specialisti del centro di secondo livello, competenti in base alla problematica riscontrata, saranno responsabili delle risposte e delle indicazioni fornite, nonché della eventuale effettuazione delle vaccinazioni in un ambiente protetto, se necessario.